Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006[1] sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 13a Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico e della produzione di energia

L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:

a. all'approvvigionamento elettrico;
b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia;
c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

Allegato 1, n. 2
Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

[1] RS **730.05**